

Prot. 9961

Bari, 5 agosto 2016

IL DIRETTORE

- Vista le delibera del Consiglio Accademico del 14 luglio 2016;

DECRETA


l'emanazione del Regolamento didattico dei corsi accademici di I livello dell'Istituzione.

Si fa presente che in data successiva saranno emanati gli allegati 3, 4, ancora in via di approvazione, relativi ai seguenti corsi: Didattica della musica, Musica applicata, Basso elettrico, Composizione jazz, Tastiere elettroniche e Trombone jazz.

Verranno inoltre integrati gli allegati 3 dei corsi di Direzione, Fisarmonica e Tromba jazz e dell'area Dipartimentale di Musica antica con i programmi e gli specifici obiettivi delle discipline mancanti.

IL DIRETTORE

M° Gianpaolo Schiavo



Diploma Accademico di I livello

Regolamento didattico

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente ordinamento si intendono:
 1. per "Istituzione", l'Istituto superiore di studi musicali di Bari, Conservatorio di musica "N. Piccinni";
 2. per "corso", il corso di Diploma Accademico di I livello dell'Istituzione;
 3. per "Regolamento", il Regolamento Didattico dei corsi dell'Istituzione;
 4. per "Scuola", l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati per materie omogenee, così come definito all'art. 1 comma 1 lettera l) del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

Art. 2 Principi generali

1. L'ordinamento didattico dei corsi determina e disciplina:
 1. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio;
 2. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 3. i crediti formativi accademici assegnati a ciascuna attività formativa;
 4. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 5. l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché altre attività formative;
 6. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 7. le ore di lezione frontale.

Art.3 Denominazione e obiettivi formativi del corso.

1. Il Corso di Diploma Accademico di I livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, così come definite nell'**Allegato 1**.
2. Il Corso rilascia il Diploma Accademico di I livello ed ha una durata di tre anni.



Art. 4 Attività formative e relativi crediti Accademici (CFA).

1. Le attività formative, secondo il DPR n. 212 dell'8 luglio 2005, sono raggruppate in attività formative di base, caratterizzanti il corso e integrative. Sono inoltre previste attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e alla verifica della conoscenza della lingua straniera, e attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche.
2. Il quadro generale delle attività formative e i relativi crediti, la loro tipologia, le ore di lezione frontale e le forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti sono definite nell'**Allegato 2**.

Art. 5 Modalità della prova finale.

1. La prova finale del corso di Diploma Accademico di I livello ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il triennio di studi. Essa riguarda il settore disciplinare caratterizzante il corso. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
2. La prova finale consiste nella esecuzione e/o direzione di uno o più brani del repertorio strumentale prescelto o nella presentazione di un brano musicale originale e mai eseguito, da parte del candidato, della durata di circa 20 minuti e nella discussione di una significativa tesi scritta, relativa al brano/i prescelto/i, che metta in luce le competenze di carattere storico-musicologico ed analitico-compositivo (ed eventuali altre competenze di carattere interdisciplinare o nel campo della ricerca artistica) acquisite dal candidato nel corso del triennio e necessarie alla realizzazione della propria idea artistica.
La durata complessiva della prova finale sarà di circa 40 minuti.
Il Candidato dovrà concordare il brano ed il titolo della tesi scritta con il proprio Docente di Prassi esecutiva o equivalente (relatore) e potrà avvalersi dell'ausilio di un altro Docente in qualità di correlatore.
3. La tesi scritta (con eventuale supporto multi-mediale) deve essere consegnata alla Segreteria didattica almeno 10 giorni prima dell'esame, in numero di quattro copie, solo dopo aver acquisito il parere positivo da parte del relatore.
4. La Commissione della prova finale è formata, come da art. 6 del Regolamento, da non meno di cinque componenti e comunque di numero dispari. La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo Delegato, e deve comprendere, oltre che Docenti del settore disciplinare caratterizzante il corso di studio frequentato, anche una rappresentanza delle diverse aree disciplinari. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore. Di tale Commissione fa parte il docente relatore che ha seguito il candidato nella preparazione della prova finale e l'eventuale docente correlatore.



5. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, moltiplicando il voto di ciascun esame per il numero dei crediti assegnato all'esame stesso, quindi sommando il risultato delle moltiplicazioni e dividerlo per la somma dei crediti e rapportandolo, successivamente, in centodecimi. Nel caso in cui la media ponderata risultasse un numero decimale è previsto l'arrotondamento per eccesso se la parte decimale è maggiore di 5 (81,51 diventa 82), altrimenti si arrotonda per difetto (81,50 diventa 81).
6. Non sono calcolati i crediti relativi alle idoneità ed ai riconoscimenti effettuati dai Consigli di Scuola, qualora non determinino un voto, e non sono conteggiate eventuali lodi. La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.
7. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 7 punti. Nel caso in cui la media ponderata sia uguale o superiore a 105, la Commissione può assegnare, all'unanimità, la lode.

Art. 6 Obiettivi formativi specifici dei singoli insegnamenti.

1. Il corso propone una metodologia didattica che coniuga l'approccio scientifico ed epistemologico alla pratica empirica; alcuni insegnamenti sono infatti caratterizzati da una proposta metodologica prettamente scientifica e offrono allo studente la possibilità di verificare analiticamente ciò che i laboratori di carattere pratico insegnano con modalità "artigianali".
2. Gli obiettivi specifici degli insegnamenti previsti nel piano di studi dei corsi di Diploma Accademico di I livello e le relative prove d'esame sono definiti nell'**Allegato 3**. Lo stesso brano musicale non può essere eseguito in prove d'esame in discipline o annualità diverse, tranne che nella prova finale.
3. Sono definite nell'**Allegato 4** le propedeuticità tra le discipline previste nei piani di studi, fatto salvo che, per le discipline articolate in più annualità il mancato esito positivo della verifica del profitto per le annualità precedenti è ostativo per l'accesso alla verifica quelle successive.

Art. 7 Piani di studio individuali e disposizioni sull'obbligo delle frequenza

1. I piani di studio individuali, presentati dagli studenti annualmente e comprensivi degli insegnamenti obbligatori e a scelta, tra tutti quelli attivi nell'Istituzione, per un totale di 60 crediti annui, sono approvati dal Consiglio di Scuola, che si riserva di modificare gli insegnamenti a scelta, secondo i criteri definiti dal Consiglio Accademico e verificata



la coerenza delle attività formative proposte dallo studente, tenendo conto di possibili propedeuticità e requisiti di competenza iniziali.

Rientrano tra le attività formative a scelta la partecipazione a masterclass, laboratori, attività seminariali e di produzione artistica a carattere istituzionale del Conservatorio.

2. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto. Nel caso in cui la richiesta riguardi le discipline di Prassi esecutiva o discipline equivalenti, l'accoglimento della stessa è subordinato al superamento della prova di esame di ammissione prevista per la verifica delle competenze iniziali e alla disponibilità dei posti.
3. Gli studenti impegnati a tempo parziale negli studi dovranno presentare un piano di studi, dove potrà essere prevista una durata complessiva del corso fino al doppio del normale. Il piano di studi individuale, con la rideterminazione dei crediti da conseguire annualmente, è approvato dal Consiglio di Scuola. Similmente a quanto previsto per gli studenti iscritti all'Università, in caso di frequenza contemporanea della scuola media secondaria da parte dello studente, è possibile presentare un piano di studi, predisposto dalle Scuole e approvato dal Consiglio Accademico, che preveda l'acquisizione di un numero ridotto di CFA per anno accademico e una durata complessiva del corso superiore a quella normale.
4. La frequenza è obbligatoria per l'80% della totalità delle attività formative. Per ogni singola disciplina è possibile recuperare le ore mancanti per il raggiungimento dell'80% previsto, con la frequenza di altre discipline dove è stata già superata la soglia dell'80%. In relazione alle attività compensative previste all'art. 16 comma 2 lettera f) del Regolamento, si determina la possibilità di deroga alla frequenza dell'80%, in occasione di partecipazione ad attività seminariali, di masterclass e di produzione artistica di carattere istituzionale. In tal caso le ore derivanti dalla partecipazione a tali attività, che devono essere concomitanti, saranno conteggiate per il raggiungimento del limite di frequenza complessivo previsto. Deve comunque in ogni caso essere salvaguardata la percentuale del 70% delle ore come obbligo di frequenza per ogni disciplina.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza, determinato dal precedente comma, precluderà allo studente l'ammissione alle sedute di esame.

Art. 8 Programmazione didattica

1. Il Consiglio di Scuola formula annualmente prima dell'inizio dell'anno accademico, nell'ambito della programmazione definita dal Consiglio Accademico, la proposta



sull'organizzazione delle attività didattiche. In particolare provvede alla formulazione del calendario delle attività formative e loro coordinamento e individua le docenze, secondo quanto previsto nel Regolamento delle Strutture didattiche, di produzione artistica e di ricerca e nel Regolamento recante modalità e criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva dell'Istituzione.

2. Il Consiglio di Scuola predispose le procedure per lo svolgimento degli esami, formulandone il calendario, relativamente alle discipline previste nei corsi afferenti la Scuola. Gli esami sono articolati in tre sessioni con uno o più appelli come da art. 7 comma 5 del Regolamento. Gli appelli successivi al primo saranno previsti a distanza di almeno 10 giorni.
3. Il mancato superamento dell'esame non prevede la ripetizione della frequenza della disciplina relativa, che potrà comunque essere proposta dal Consiglio di Scuola, a fronte di specifica domanda dello studente, e approvata dal Consiglio Accademico. Tutti gli esami superati vengono annotati sul libretto personale e verbalizzati.
4. Riguardo alle discipline che prevedono come verifiche del profitto un giudizio di idoneità, questo deve essere attestato dal docente dell'insegnamento alla fine delle lezioni, constatato l'assolvimento dell'obbligo di frequenza da parte dello studente. In mancanza di un giudizio di idoneità lo studente è tenuto a frequentare nuovamente le lezioni della disciplina nella misura indicata dal Docente.

Art. 9 Ammissione ai corsi

1. Per l'iscrizione al corso accademico di I livello è necessario essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di 2° grado o altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo; è possibile ammettere altresì ai corsi di I livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma d'istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico di I livello.
2. È richiesto inoltre il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, così come definita nell'**Allegato 5A**; la verifica di tale preparazione avviene in sede di esame di ammissione in due distinti momenti: una prova per la valutazione delle competenze musicali di base del candidato, l'altra relativa al corso richiesto. Le date sono determinate ogni anno accademico con delibera del Consiglio Accademico e pubblicate sul sito del Conservatorio. I programmi degli esami di ammissione sono riportati nell'**Allegato 5B**.
3. Con una votazione uguale o superiore a 60/100 nella disciplina del settore disciplinare corrispondente alla Scuola, si acquisisce l'idoneità all'ammissione al corso; con una votazione compresa tra 50 e 59/100, l'ammissione al corso è subordinata alla frequenza di obblighi formativi aggiuntivi, finalizzati a sanare i debiti rilevati dalla Commissione di esame; al di sotto di 50/100 non si consegue l'idoneità. Lo studente



altresì avrà l'obbligo di colmare i debiti, rilevati dalla Commissione di esame con una votazione inferiore a 60/100 per le altre discipline oggetto della verifica, attraverso la frequenza di obblighi formativi aggiuntivi.

I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.

4. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è determinato dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti.
5. Gli obblighi formativi aggiuntivi sono attribuiti dal Consiglio di Scuola, tenuto conto anche del parere espresso dai Settori Disciplinari interessati.
6. Al termine dell'attività formativa aggiuntiva il docente che ha tenuto il corso attesterà il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale attestazione di idoneità è propedeutica alla frequenza della relativa disciplina prevista nel piano formativo del corso.

Art. 10 Attività formative propedeutiche

1. Il Consiglio di Scuola predispose, come previsto dal Dpr n. 212 all'art. 10 comma 4 lettera g), l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, specificatamente indirizzate all'acquisizione delle competenze ed abilità richieste all'art. 9 comma 2 del presente regolamento.
2. Annualmente, oltre al corso propedeutico biennale, a cui si accede attraverso un esame di ammissione e la cui struttura è stabilita in uno specifico regolamento, il Consiglio di Scuola predispose l'attivazione per i settori disciplinari, previsti tra le attività di base e caratterizzanti, corsi propedeutici specifici di durata semestrale, finalizzati a supportare la preparazione del candidato in vista degli esami di ammissione.
3. L'iscrizione al corso è libera, le ore di lezione previste, di tipologia collettiva, sono 27; non dà luogo a nessuna certificazione e attestazione di frequenza, né ad alcuna idoneità per l'ammissione al corso di I livello o esonero dalle relative prove di verifica.
4. I contenuti didattici sono definiti annualmente al momento della richiesta di attivazione e modulati in relazione alle lacune della preparazione evidenziate nei precedenti esami di ammissione.

Art. 11 Iscrizioni a corsi singoli

1. La struttura didattica competente, in riferimento alle domande pervenute di iscrizioni a singole discipline presenti negli ordinamenti didattici del corso, a norma dell'art. 37 del Regolamento, si esprime sull'accoglimento delle stesse, anche in ragione di eventuali propedeuticità, e definisce le modalità e i contenuti della prova d'esame di



ammissione, obbligatoria per l'ammissione alle discipline di Prassi esecutive ed equivalenti.

2. Acquisita l'eventuale idoneità dei candidati, al termine delle procedure di iscrizione, tenuto conto della disponibilità dei posti nelle classi, la struttura didattica competente delibera in merito alla proposta di attribuzione della docenza.
3. Riguardo alla verifica del profitto al termine delle lezioni, gli studenti in questione potranno sostenere gli esami nelle previste sessioni e acquisire i relativi crediti. Nel caso in cui non fossero stati attivati i medesimi insegnamenti nel corso di I livello, si procederà a determinare un apposito calendario di esami in sessione unica.
4. Lo studente, già iscritto alla disciplina di Prassi esecutiva o equivalente, come corso singolo o come attività aggiuntiva prevista all'art. 25 comma 4 del Regolamento, avendo già sostenuto l'esame di verifica delle competenze d'ingresso nella disciplina caratterizzante il corso, può chiedere l'iscrizione al corso accademico relativo alla Prassi, senza prova di esame relativa al corso richiesto, ma con la verifica prevista per la valutazione delle competenze musicali di base del candidato. L'iscrizione al corso avviene, previa accertata disponibilità di posti, similmente alla procedura per i trasferimenti.
5. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione al corso accademico sia presentata oltre l'anno accademico successivo alla frequenza della disciplina, si applicano le norme previste all'art. 11 del Regolamento.

Art. 12 Riconoscimento crediti (da altre attività ed equipollenze).

1. Il Consiglio di Scuola opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Istituzione o in altre Istituzione di pari grado, in base all'art. 28 comma 3 del Regolamento. Tale riconoscimento sarà effettuato, sentito il parere del responsabile ECTS dell'Istituto, conformemente alle linee guida emanate dalla Commissione europea e riportate nella Guida ECTS.
2. In merito al riconoscimento, come crediti, delle conoscenze, acquisite in altri corsi di studio, e abilità professionali maturate in una specifica disciplina, per i quali non sono stati acquisiti crediti formativi, il Consiglio di Scuola si pronuncia sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Accademico, in particolare per quanto riguarda le corrispondenze tra previgente ordinamento e nuovi corsi, fino all'emanazione del decreto del Ministro previsto all'art. 6 comma 8 del DPR n. 212.

Art. 13 Corsi di studi

1. Fanno parte del presente regolamento gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 dei seguenti corsi di studio di I livello:



Arpa	Maestro Collaboratore
Basso elettrico	Mandolino
Basso Tuba	Musica applicata
Batteria e percussioni jazz	Musica elettronica
Canto	Musica vocale da camera
Canto jazz	Oboe
Chitarra	Organo
Chitarra jazz	Pianoforte
Clarinetto	Pianoforte jazz
Clavicembalo e Tastiere Storiche	Saxofono
Composizione	Saxofono jazz
Composizione jazz	Strumentazione per orchestra di fiati
Contrabbasso	Strumenti a Percussione
Contrabbasso jazz	Tastiere elettroniche
Corno	Tromba
Didattica della musica	Tromba jazz
Direzione di coro e composizione corale	Trombone
Direzione d'orchestra	Trombone jazz
Fagotto	Viola
Fisarmonica	Viola da gamba



Flauto	Violino
Flauto dolce	Violoncello
Liuto	

Art. 14 Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche sono proposte dai Consigli di Scuola o dal Consiglio Accademico, sentito i Consigli di Scuola, nel rispetto della normativa vigente, ed approvate dal Consiglio Accademico.

